



9971.17

Udienza in
data 8/3/2017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

OGGETTO
Esdebitazione

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N.28569/2011
cron. 9971
Rep. / e.it.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| dott. Antonio Didone | Presidente |
| dott. Aniello Nappi | Consigliere |
| dott. Francesco Terrusi | Consigliere |
| dott. Antonio Pietro Lamorgese | Consigliere |
| dott. Massimo Falabella | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

gli avv. Giuseppe Celona e Barnaby Dosi, come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

- intimato -

contro

*ex art. 43
2017*

contro

contro
spa

contro

contro

contro

contro
di Treviglio scarl

contro

avverso

il decreto n. 285/2010 della Corte d'appello di Brescia, depositato
il 20 aprile 2011

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'accoglimento del ri-
corso

FATTI DI CAUSA

Angelo Pellegrini, fallito quale socio illimitatamente responsabile
della Edil sas, impugna per cassazione il decreto della Corte
d'appello di Brescia che ha ribadito il rigetto della sua richiesta di e-
sdebitazione, ritenuta preclusa dal mancato pagamento almeno par-
ziale di tutti i creditori.

Propone un unico motivo d'impugnazione, illustrato anche da memoria, mentre non hanno spiegato difese gli intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente deduce che l'interpretazione restrittiva dell'art. 142 legge fall. proposta dalla Corte d'appello di Brescia contrasta con la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di cassazione.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza in tema di esdebitazione di questa corte, infatti, «la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'art. 142, comma 2, l.fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto» (Cass., sez. I, 8 agosto 2016, n. 16620, m. 641037, Cass., sez. un., 18 novembre 2011, n. 24214, m. 619470, Cass., sez. I, 14 giugno 2012, n. 9767, m. 623193).

Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato; rinvia alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 8 marzo 2017


Il consigliere estensore

(dr. Aniello Nappi)



Il Presidente

(dr. Antonio Didone)



Depositato in Cancelleria

il 20 APR 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola

